

STATUTO

**PROGETTO SERVIZI societa'
cooperativa sociale a
responsabilita'
limitata
in sigla: PROGETTO
SERVIZI soc. coop. soc. a r.l.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS PIAZZA GINO
MENCONI 13
Numero REA: MS - 138915
Codice fiscale: 01411580457
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2020 - Statuto completo	2
--	---



Alessandra Bianchi
Notaio

31 dicembre 2060.

ART. 7 - Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà pertanto il 31 dicembre 2020.

ART. 8 - L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate.

"TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, con sede nel Comune di Carrara (MS), la Società cooperativa denominata "PROGETTO SERVIZI società cooperativa sociale a responsabilità limitata " in sigla PROGETTO SERVIZI soc. coop. soc. a r.l.".

La società cooperativa, che è a mutualità prevalente, sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo, previsto dall'art. 2512, ultimo comma, codice civile, albo presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero e di trasferire l'indirizzo della sede sociale purché nell'ambito dello stesso comune.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutua-

listica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lett. B) art. 1 e art. 4 della legge 381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche e private.

La Cooperativa, per poter curare nel migliore modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente ed eventuali modificazioni ed integrazioni, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 - (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto l'attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo e in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e in particolare le attività che seguono, senza che la elencazione che segue debba



Alessandra Bianchi
Notaio

ritenersi esaustiva, ma solo esemplificativa.

ATTIVITA' DI PULIZIA - RACCOLTA RIFIUTI - FACCHINAGGIO E VARIE

Attività di impresa di pulizie in genere, nonché la realizzazione, l'avvio e/o la gestione e la manutenzione di impianti e sistemi ecologici. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- svolgere l'attività di impresa di pulizia, compresa la raccolta dei rifiuti e nettezza urbana, pulizia uffici, pulizia strade e servizi complementari, lavaggio di cassonetti, derattizzazione, disinfestazione e simili
- realizzare, avviare e/o gestire impianti o sistemi ecologici relativi allo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, compresi quelli nocivi e pericolosi, nel campo civile, industriale, agricolo, pubblico e privato;
- provvedere con mezzi idonei alla raccolta, allo stoccaggio, alla selezione, al recupero, riuso, riciclo e alla commercializzazione dei rifiuti solidi e liquidi, nonché al loro relativo smaltimento nei modi e nelle procedure previste dalle disposizioni legislative attuali e future in materia;
- attività di raccolta differenziata dei rifiuti
- gestire impianti di depurazione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Traslochi

MANUTENZIONE DEL VERDE E ARREDI URBANI

- sistemazione del verde pubblico e privato, del verde attrezzato, giardinaggio, pulizia di parchi, giardini, strade, autostrade, impianti sportivi e tutto quanto è relativo alla valorizzazione ambientale, abbattimento piante;
- progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di aree verdi, arredi urbani, giardini, parchi, ecc. sia pubblici che privati, esecuzione di trattamenti argini, sponde canali;
- progettazione, realizzazione, manutenzione gestione di serre e vivai, nonché attività di disboscamento e conseguente verticalizzazione della legna, potature, cura di patologie vegetali;
- Lavorazioni Stradali per manutenzione ordinaria sia di segnaletica verticale sia di segnaletica orizzontale, lavorazioni di ripristino manto stradale, marciapiedi ed arredi urbani in genere e attività di piccola edilizia e ristrutturazione in genere;
- Coltivazione di terreni e raccolta di prodotti

della terra, realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agroforestali e rimboscamenti

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E ARTIGIANALI

- produzione, manutenzione, lavorazione, assemblaggio, commercializzazione di ogni manufatto possa essere costruito o prodotto e prodotti surrogati sia in proprio che per conto terzi;
- lavorazioni connesse ai lavorati, semilavorati e manufatti in genere, produzione e commercializzazione degli stessi sia in proprio che per conto terzi;
- assemblaggio e montaggio anche per conto terzi dei prodotti suddetti;
- produzione, lavorazione, assemblaggio, di oggetti in materiale plastico di ogni genere, sia in proprio che per conto terzi, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti;
- produzione, assemblaggio, montaggio, imballaggio anche per conto terzi di accessori per mobili, vetri, apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, semilavorati di qualsiasi genere sia manualmente, che meccanicamente;

ATTIVITA' NEL SETTORE DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO:

- gestione di parchi pubblici, rifugi, beni storici, case-vacanza, campeggi, stabilimenti balneari, ostelli della gioventù e altre strutture di accoglienza;
- manutenzione spiagge e servizi vari ai bagnanti;
- prestazioni d'opera in qualità di personale presso impianti e strutture turistiche (cameriere, cuoco, guida turistica, receptionist);
- gestione di centri di avviamento agli sport e di impianti sportivi.

ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE

Interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi pubblici, in particolare:

- gestione di botteghe culturali e ludoteche e centri socio educativi;
- produzione, noleggio e vendita di giochi, materiale didattico, audio visivi, documentazione, in particolare pubblicazioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed emarginazione;
- gestione di impianti sportivi ed edifici scola-



Alessandra Bianchi
Notaio

stici;

- promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della U.E., degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli.

- La progettazione, l'organizzazione di asili nido, scuole di infanzia scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, dopo scuola, centri educativi ed ogni altro servizio anche a domicilio volto all'educazione

ATTIVITA' NEL SETTORE DEL LAVORO E DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Promozione, organizzazione, partecipazione e/o gestione di attività e iniziative, di qualunque genere e tipo e in qualunque forma effettuate, rivolte:

- alla conoscenza, rilevazione, immagazzinamento dati e utilizzo, del mercato del lavoro in genere;
- gestione di tutte le modalità possibili di incontro della domanda con l'offerta di lavoro, in particolar modo per quanto attiene alla domanda e alla offerta di lavoro ed occupazione delle cosiddette "fasce deboli" e dei soggetti svantaggiati in genere;

- ogni iniziativa volta a realizzare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la promozione di incontri pubblici, convegni, iniziative di sensibilizzazione, la predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale di ogni genere e tipo, volti alla qualificazione, riqualificazione, riconversione, aggiornamento;

- ogni iniziativa volta a perseguire l'inserimento il reinserimento sociale lavorativo delle "fasce deboli" e dei soggetti svantaggiati quali: la predisposizione di progetti nonché gestione degli stessi in proprio e per conto di terzi di lavori socialmente utili;

- alla promozione, realizzazione, gestione di centri di orientamento lavorativo, laboratori protetti, stage e tirocini formativi, borse lavoro e quant'altro connesso a modalità propedeutiche all'inserimento lavorativo;

- alla fornitura di sostegno socio-psicopedagogico finalizzato alla capacità di sostenere le condizioni richieste dall'ambiente lavorativo;

- alle attività di informazione e stretta collaborazione con gli appositi uffici del lavoro e della

massima occupazione, con le Agenzie per l'impiego, le Organizzazioni Sindacali, le Organizzazioni degli Imprenditori, gli Enti Pubblici, le società miste pubblico-privato, e con ogni altro soggetto persona fisica o giuridica interagisca sul mercato del lavoro;

- ad ogni altra attività prevista dal D.P.R. 602/1970.

ALTRE ATTIVITA'

- lettura contatori gas, acqua e energia elettrica, per conto terzi;
- gestione di attività per conto di enti pubblici e di associazioni private di servizi e manutenzione cimiteriale ed attività connesse, compresa la gestione delle lampade votive; nonché la gestione di servizi diretti di onoranze funebri,
- l'organizzazione e gestione di Forno Crematorio
- attività di trasporto cose e/o persone per conto terzi;
- gestione di bar, mense o altre forme di ristorazione ivi comprese attività di agriturismo;
- attività di legatoria, stampa, editoria.

La Cooperativa potrà compiere ogni attività connessa e dipendente a quella citata, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà effettuare raccolta di prestiti da soli soci nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/92 n. 59 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

- L'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio culturale, educativa e ricreativa per bimbi, giovani, anziani, e soggetti in difficoltà
- La progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere
- La progettazione, l'organizzazione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite ed ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità ed



Alessandra Bianchi
Notaio

all'innalzamento della qualità della vita di persone in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e di servizi di portierato sociale

- La progettazione, l'organizzazione e la costruzione di social housing
- La progettazione e l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionali, consultori familiari
- L'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati, anziani con mezzi idonei
- L'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici, musei, teatri, castelli ed ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio
- Realizzazione installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative curandone la corretta utilizzazione e manutenzione
- Attività e servizi di comunicazione e informatici in genere
- Gestioni di strutture per animali, fattorie didattiche, canili, e servizi cimiteriali per animali
- Organizzazione progettazione e gestione di servizi di sicurezza per manifestazioni fiere concerti eventi culturali o equivalenti.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa:

Possono essere soci cooperatori persone fisiche

appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci società, associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore, ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi al-



Alessandra Bianchi
Notaio

le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola conciliativa ed arbitrale contenuta nell' art. 40 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c),d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, se e nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio

approvato, ed in nessun caso restituibile;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

All'atto della presentazione della domanda, l'aspirante socio può richiedere di essere autorizzato a compiere i versamenti dovuti, a rate, entro un periodo massimo di sei mesi, nel seguente modo:

a) per la metà dell'importo all'atto della sottoscrizione;

b) per il residuo 50% (cinquanta per cento), secondo le modalità stabilite insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione.

La possibilità di rateazione si applica anche nei confronti dei soci che partecipino all'atto costitutivo della Cooperativa che sottoscrivono nuove quote durante la vita della Cooperativa.

Al socio potrà essere richiesto:

- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse del socio;

- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nel comune interesse dei soci.

Salvo il consenso individuale, potrà essere richiesto ai soci il versamento di una quota annua, di contributi anche straordinari e, come previsto dall'art. 122 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971 per meglio conseguire gli scopi sociali, di un concorso finanziario sotto forma di prestito, i cui termini e modalità saranno determinati da appositi regolamenti.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata e/o pec alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;



Alessandra Bianchi
Notaio

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata e/o pec alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio conciliativo ed arbitrale con le modalità previste al successivo art. 40 e seguenti del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in con-

correnza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo,
f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertati senza giustificato motivo espresso in forma scritta a tre assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio conciliativo ed arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata o pec con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata e/o pec con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Le quote per le quali non verrà richiesto il rim-



Alessandra Bianchi
Notaio

borso, nei termini di prescrizione, saranno devolute a riserva legale.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6(sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 700,00 (settecento virgola zero zero)ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero).

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i



Alessandra Bianchi
Notaio

titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, come segue:

- 1 (uno) voto fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro;
- 2 (due) voti fino a 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) euro;
- 3 (tre) voti fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) euro;
- 4 (quattro) voti fino a 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) euro;
- 5 (cinque) voti oltre 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci, presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero

massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativa e mutualità in generale;

f) da qualunque liberalità, lascito o contributo



Alessandra Bianchi
Notaio

venga fatto a favore della Società.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) all'incremento di riserve straordinarie.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):



Alessandra Bianchi
Notaio

- 1) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
 - 2) la qualifica /professionalità;
 - 3) i compensi erogati.
- I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione ;
- c) il Collegio dei sindaci o Revisore, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata a.r., o altro mezzo idoneo, quale raccomandata a mano con l'attestazione e firma in calce di avvenuto ricevimento, telefax con ricevuta, e-mail con richiesta di conferma di lettura, ovvero tutti i mezzi idonei che siano stati espressamente comunicati dai soci (e che risultino dal libro soci) comprovanti l'avvenuto ricevimento da inviarsi almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, la maggioranza degli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) le delibere sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- 4) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Col-

legio Sindacale, o REvisore ove obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno;

5) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci o Revisore, ove nominati;

6) le delibere sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, o Revisore ove nominati;

7) le modificazioni dell'atto costitutivo;

8) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

9) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

10) l'approvazione degli eventuali regolamenti;

11) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

12) le decisioni sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.

Le proposte di cui ai punti 7), 11) e 12) devono essere illustrate dagli Amministratori, agli Enti associati e ai delegati che ne facciano richiesta, nei cinque giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterle.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, per decidere sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.



Alessandra Bianchi
Notaio

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 2479-bis terzo comma del codice civile, quando si tratta di deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, tanto in prima che seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In tal caso gli associati dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa e di ottenere il rimborso della quota sociale secondo le modalità previste dal precedente art. 12. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata e/o pec. I soci persona fisica e gli Enti associati intervenuti, tramite i propri delegati, alla Assemblea devono comunicare il recesso non oltre tre giorni dalla chiusura di questa; quelli non intervenuti, non oltre quindici giorni la data di pubblicazione o di comunicazione della deliberazione.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Le votazioni dovranno in ogni caso effettuarsi in forma palese.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 (tre) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente

art. 18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 (uno) socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Organo Amministrativo)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

In caso di parità di voti nella decisione di qualsivoglia attività il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha voto di doppio valore.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.



Alessandra Bianchi
Notaio

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo Amministrativo e al Collegio sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di 5(cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo

go;

2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quanto necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c.

In mancanza di alcuna delibera l'incarico si intende svolto a titolo gratuito.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presiden-



Alessandra Bianchi
Notaio

te, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In mancanza dell'obbligo di legge per la nomina del Collegio Sindacale la società potrà nominare un Revisore.

Art. 39 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra

soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, salvo, per le ipotesi di recesso ed esclusione, quanto previsto dagli articoli 9) e 10) del presente statuto;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000 (diecimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente nel luogo ove ha sede la Cooperativa.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza



Alessandra Bianchi
Notaio

del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Liquidazione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità

delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro Quinto del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del Codice Civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci operatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità."

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto da me, è stato da me letto alle comparenti le quali a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono. Il presente atto consta di cinquantasette pagine fin



Alessandra Bianchi
Notaio

qui di quindici fogli e viene sottoscritto dai
comparenti e da me notaio alle ore undici.

F.TO: BARATTINI MARY, MICHELA BOTTARO, GENTILI
SHANA, ALESSANDRA BIANCHI NOTAIO L.S..

Certifico, io sottoscritta Alessandra Bianchi, no-
taio in Massa, che la presente copia, composta di
quindici fogli, è conforme all'originale atto,
firmato a norma di legge.

Massa, 31 gennaio 2020

Registrato a Massa Carrara in data 31 gennaio 2020
al n. 475.

Copia su supporto informatico conforme all'origi-
nale del documento su supporto cartaceo ai sensi
del D.P.R. n. 82/2005.

Atto esente da diritto di bollo per espressa pre-
visione di legge